

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21653 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: DE GENNARO LIVIA
Data pubblicazione: 25/06/2026

TRIBUTI LOCALI -
ACCERTAMENTO - PROCESSO -
REVOCAZIONE SENTENZE DI
CASSAZIONE -

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione ex artt. 391 *bis*, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c., iscritto al n. 21457/2025 R.G., proposto da
Fun S.I.L S.a.s. di Simona Di Fabio & C, in persona del socio amministratore accomandatario p.t. elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio degli avvocati Anna Rossi e Francesco Camerini

- ricorrente -

Contro

Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del sindaco pro tempore
-intimato-
avverso l'ordinanza n. 8326/2025 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 29.3.2025
Udita la relazione nell'adunanza camerale del 4 giugno 2026 svolta dal Consigliere Livia De Gennaro

FATTI DI CAUSA

1. La società Fun Sil S.a.s., compiutamente indicata in epigrafe, proponeva ricorso innanzi alla Commissione provinciale di Teramo avverso il provvedimento di "sollecito pagamento e messa in mora" relativo alla TARI 2018 adottato dal dirigente del V Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi.

2. La CTP adita rigettava il ricorso e per la riforma di tale decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Radicatosi il contraddittorio, l'adita C.T.R. pronunciava sentenza con la quale accoglieva parzialmente l'appello principale, disponendo l'applicazione per l'anno 2018 delle tariffe Tari per l'anno 2019 ed in accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado della contribuente, disponeva il versamento da parte della stessa della Tari 2018 (sulla base delle tariffe per il 2019), integralmente nella misura fissa, e per il 20% nella misura variabile.

3. Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Roseto degli Abruzzi proponeva ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.

3.1. Con l'ordinanza n. 8326/2025, la sezione tributaria di questa Corte ha accolto il ricorso principale, respingendo il ricorso incidentale della società basato su unico motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affermando che erroneamente la CTR avrebbe valorizzato, al fine di giustificare l'applicazione delle tariffe per l'anno 2019, in quanto meno gravose rispetto a quelle approvate per l'anno 2017, il documento protocollo n. 22820 del 19 giugno 2018 e che, comunque, la contribuente non avrebbe avuto diritto ad una esenzione integrale dall'imposizione.

Avverso detta ordinanza la società Fun Sil sas ha proposto ricorso chiedendo la revocazione ai sensi dell'art. 391 *bis* c.p.c. in relazione all'art. 395 comma primo, num. 4 c.p.c.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi è rimasto intimato.

Il Sostituto Procuratore Generale, dott. Mauro Vitiello, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

È stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. dalla ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di revocazione la ricorrente assume che l'ordinanza n. 8326 del 2025 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-*bis* e 395, n.4, cod. proc. civ.

A fondamento del ricorso ha dedotto che il Collegio della Sez. Tributaria non si sarebbe avveduto che il Comune di Roseto degli Abruzzi, aveva omesso di depositare la sentenza notificata con cui la CTR aveva deciso l'appello, limitandosi ad inserire nel fascicolo depositato una copia della sentenza stessa senza però dimostrare che effettivamente la notifica era avvenuta il 7.5.2022 come dichiarato nel ricorso. Afferma che dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello di parte ricorrente emergeva che non era stato ottemperato l'onere di deposito della relata di notifica di notifica della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. evidenziando che il medesimo errore revocatorio "sul fatto" sarebbe stato commesso dallo stesso Collegio relativamente ad altri sette ricorsi e che la stessa sezione tributaria, con altro Collegio, invece, aveva in seguito deciso altri due ricorsi, anch'essi analoghi rilevando il vizio e dichiarando improcedibili i ricorsi principali dell'ente locale ed inefficaci i ricorsi incidentali della parte controricorrente.

2. Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell'art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che siano integrati i seguenti presupposti: a) l'errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (Cass. Sez. Un. 20013/24; Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l'errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-*bis* e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cui

erroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo o nell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).

2.1. Movendo da tale configurazione dell'errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell'*error iuris*, Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011,

n. 29922), ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una valutazione (Cass. n.7064/2022; Cass. 13915/2005; Cass. 14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass. n. 10179/2020; Cass. 10040/2022).

Pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione, né in quello volto ad individuare la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, al fine di valutare se la stessa si sottragga o meno alle censure rivolte con il ricorso medesimo.

È stato affermato che (in particolare, Sez. Un. n. 23306 del 2016) che per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali; per diritto e giudizio di diritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all'applicazione di norme e cioè: all'individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto; all'interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta, sia con riguardo al comando; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all'individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.

2.2. Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni dei ricorrenti, nessuno dei due presunti errori denunciati rientra nel paradigma dell'errore revocatorio.

La Corte infatti non ha supposto, o considerato inesistente, un fatto incontrovertibilmente escluso, o positivamente accertato, né appare incorsa in un errore nella percezione delle risultanze processuali, tale da tradursi in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti atteso che nella sentenza non viene fatto alcun riferimento al documento integrato dalla relata di notifica che lascerebbe presupporre una falsa percezione della realtà, un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile rispetto a tale atto. Soltanto in questo caso potrebbe parlarsi di errore revocatorio.

Invero, nell'ordinanza n. 8326/2025 non si rinvencono affermazioni da cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causa di un errore percettivo, abbia supposto l'esistenza di un fatto -l'avvenuto deposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in base agli atti interni del giudizio di cassazione. La statuizione deve pertanto considerarsi il prodotto di una erronea valutazione giuridica, non essendosi fatta applicazione del principio secondo cui la deduzione della data di notifica della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., imponga alla parte di provare il *dies a quo* di decorrenza, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che quest'ultimo risulti notificato nei sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.

In altri termini, la sentenza non ha applicato il principio giuridico secondo cui la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di notificazione, il che impegna la parte a subire le

conseguenze di quanto dichiarato, facendo insorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., Sez. un., n. 21349/22).

Nel descritto contesto, deve, in definitiva, ritenersi che la qui impugnata pronuncia sia incorsa nella violazione di una norma processuale, avendo omesso di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso in conseguenza del mancato deposito della detta copia.

Ciò, tuttavia, avrebbe dato luogo a un errore di giudizio, non di certo a un errore di fatto.

In analogo ordine di idee è stato affermato che la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell'art. 395, num. 4, c.p.c., in quanto non si tratta dell'errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che emerge dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità, ma dell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. n. 17110/2010, Cass. n. 7197/2026).

È stato chiarito, in proposito, che non è il mancato rilievo della tardiva proposizione del ricorso a integrare l'errore revocatorio, bensì la circostanza che esso sia derivato dall'inesatta supposizione - esplicitata nella motivazione del provvedimento revocando- che un determinato fatto sarebbe (o non sarebbe) esistente.

L'uno, infatti, corrisponde a una mera violazione processuale, l'altra, invece, costituisce errore percettivo tradottosi in supposizione avente portata decisiva ai fini della commissione di tale violazione (cfr. Cass. n. 14610/2021, Cass. n. 11691/2023).

I suenunciati principi di diritto sono stati ritenuti applicabili anche in caso di sentenza di cassazione che abbia omesso di dichiarare

l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25653/2013).

3. Alla luce del riferito insegnamento nomofilattico, al quale si intende prestare adesione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, essendo il Comune di Roseto degli Abruzzi rimasto intimato.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2026

Il Presidente
Lucio Napolitano